

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2406-A  
2810-A**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE**

composta dei deputati: CODACCI PISANELLI, Presidente; TOZZI CONDIVI e GULLO, Vicepresidenti; BREGANZE e LOPARDI, Segretari; AGRIMI, AMADEI, ANGIOY, ASSENNATO, BERRY, BUZZELLI, CAPALOZZA, CARONIA, CAVALLARI VINCENZO, COGGIOLA, COLITTO, CONCEPTI, CONCI ELISABETTA, CORONA ACHILLE, DE FRANCESCO, DEGLI OCCHI, DI PAOLANTONIO, DOMINEDÒ, FERRI, FODEBARO, FOSCHINI, FUMAGALLI, GIANQUINTO, LI CAUSI, LUCIFREDI, LUZZATTO, MARTUSCELLI, MUSOTTO, PETRILLI, PREZIOSI, RICCIO, ROCCHETTI, SCOCA, SECRETO, SILVESTRI, TESAURO, TOSATO, VEDOVATO, VILLABRUNA, VISCHIA.

(RELATORE CODACCI PISANELLI)

SULLE

**PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALDISIO, CARONIA, GUERRIERI EMANUELE, DI BERNARDO, PETRUCCI,  
CORTESE PASQUALE, CAVALLARO NICOLA, GIGLIA, SCALIA, PECORARO,  
DANTE, DI LEO, SPADOLA, BONTADE MARGHERITA, ROMANO**

Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale (2406)

E

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LI CAUSI, BERTI, ASSENNATO, CALANDRONE GIACOMO, DI MAURO, FAILLA,  
COGGIOLA, FALETRA, CAVALLARI VINCENZO, GRASSO NICOLOSI ANNA,  
BUFARDECI, MARILLI, SALA, PINO, SCHIRÒ, GIACONE**

Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale  
(2810).

*Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1957*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della necessità di stabilire, mediante legge costituzionale, quale sia la posizione dell'Alta Corte Costituzionale per la Sicilia nei confronti della Corte Costituzionale, è stato vi-

vamente sentito fin dall'entrata in vigore della Corte Costituzionale italiana vigente.

Dopo vari tentativi, rimasti infruttuosi per varie ragioni, vengono adesso sottoposte al vostro esame le due proposte di legge

costituzionale n. 2406 e n. 2810, aventi come primi firmatari, l'una l'onorevole Aldisio e l'altra l'onorevole Li Causi, miranti ambedue a risolvere il problema accennato.

La Commissione speciale, appositamente nominata per l'esame delle due proposte anzidette, ha concluso i suoi lavori dopo ampio dibattito nel quale sono stati esposti gli argomenti a favore e quelli contro l'approvazione delle due proposte. In modo particolare si è insistito, da un lato, sul fatto che l'Alta Corte siciliana trova il suo fondamento nello Statuto per la Regione siciliana, trasformato in legge costituzionale con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, posteriore, cioè, all'entrata in vigore della Carta costituzionale, la quale dovrebbe, se mai, ritenersi modificata per le disposizioni incompatibili con la norma successiva di pari efficacia giuridica.

È stato opposto, dall'altra parte, che lo Statuto regionale siciliano deve sì ritenersi trasformato in norma costituzionale, ma solo per quanto ancora in vigore al 26 febbraio 1948, perché durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio e quella data lo Statuto siciliano deve ritenersi modificato per le parti non compatibili con la nuova Costituzione.

In altri termini, l'evidente fenomeno di novazione della norma giuridica, conseguente alla trasformazione di norme legislative ordinarie in norme costituzionali, si è verificato solo per la parte dello Statuto siciliano rimasta in vigore dopo il 1° gennaio 1948, data di inizio dell'efficacia della nuova Carta costituzionale italiana.

La Commissione ha ritenuto in ogni modo di non dover fare contestazioni in relazione a quanto accertato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 9 marzo 1957. E ciò per una evidente regola di correttezza costituzionale. Non si è voluto, per tali ragioni, insistere su considerazioni relative alla situazione di diritto quale è stata accertata dalla sentenza predetta.

La Commissione, ha ritenuto, tuttavia, che sia opportuno assicurare in materia la maggiore certezza dell'ordinamento giuridico, mediante apposita legge costituzionale e si è rimessa all'Assemblea plenaria dei deputati per decidere circa la scelta del testo sul quale discutere, tenendo presente che il

Parlamento ha in tal modo la possibilità di legiferare in sede costituzionale e deve esso stesso decidere in base a quali criteri fare uso di così ampia discrezionalità legislativa.

La Commissione non ha, pertanto, accolto la tesi accennata nella relazione alla proposta di legge Li Causi, secondo la quale ci si troverebbe di fronte a un principio giuridico « supercostituzionale ». A parte ogni discussione sulla ammissibilità di principi « supercostituzionali », che dovrebbero rappresentare un ulteriore gradino al vertice della gerarchia tra le fonti, la Commissione ha ritenuto che il Parlamento sia investito, allorché opera con la procedura prescritta per la revisione costituzionale, dell'intera potestà costituente in tutta la sua integrità.

In relazione alla situazione di diritto attualmente esistente, il relatore si permette di far presente che, anche in base alla statuizione predetta della Corte Costituzionale circa la competenza dell'Alta Corte siciliana relativa alla legittimità costituzionale, restano tuttavia esclusi gli effetti della novazione legislativa per quanto riguarda la competenza penale nei confronti del Presidente e degli assessori della Regione siciliana, così come la competenza a risolvere i conflitti di interessi fra Regioni e fra Stato e Regione siciliana, attribuita per gli altri casi al Parlamento e riservata, viceversa, per quanto riguarda la Sicilia, all'Alta Corte Costituzionale per la Sicilia.

Una soluzione da considerare potrebbe, pertanto, essere quella di mantenere l'Alta Corte siciliana per l'assolvimento dei compiti derivanti dalle ultime attribuzioni ora ricordate.

In ogni modo la Commissione, che non ha potuto conoscere l'opinione del Governo riguardo alle due proposte di legge costituzionale in esame, ha ritenuto di non giungere a votazioni conclusive, ed ha preferito di incaricare il relatore di esporre i diversi argomenti all'Assemblea plenaria, rimettendosi ad essa per la scelta della proposta da adottare come testo su cui discutere, tenendo conto di eventuali emendamenti integralmente sostitutivi.

CODACCI PISANELLI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati Aldisio ed altri (2406)

---

### ART. 1.

*Istituzione di una Sezione Speciale della Corte Costituzionale.*

La competenza dallo statuto della Regione siciliana attribuita all'Alta Corte, ivi prevista, è devoluta ed una Sezione speciale della Corte costituzionale.

La Sezione è presieduta dal presidente della Corte costituzionale ed è composta di tre membri effettivi ed uno supplente, scelti dal presidente stesso tra i giudici della Corte e di tre membri effettivi ed uno supplente, designati dalla Assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica.

Tali membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

### ART. 2.

*Disposizione transitoria.*

L'attuale Alta Corte deciderà, entro il termine fissato dall'articolo 29 dello statuto della Regione siciliana, i ricorsi che saranno tuttora pendenti alla data della formazione della Sezione Speciale.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati Li Causi ed altri (2810)

### ART. 1.

È istituita presso l'Alta Corte Costituzionale una Sezione speciale con sei membri effettivi e due supplenti, oltre il Presidente e il Procuratore generale, a composizione paritetica fra lo Stato e la Regione siciliana.

In rappresentanza dello Stato fanno parte della Sezione speciale, come effettivi, i tre giudici della Corte nominati dal Parlamento, che abbiano riportato il maggior numero di voti, come supplente il giudice della Corte eletto dal Parlamento col minor numero di voti.

In rappresentanza della Regione siciliana fanno parte della Sezione speciale tre giudici effettivi ed uno supplente nominati dalla Assemblea regionale siciliana, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente e il Procuratore generale sono tassativamente designati dai membri effettivi della Sezione speciale e formalmente nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

L'onere finanziario riguardante la Sezione speciale è ripartito ugualmente fra lo Stato e la Regione siciliana.

I componenti della Sezione speciale hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei giudici della Corte Costituzionale.

### ART. 2.

La Sezione speciale giudica in via successiva:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi statali e degli atti statali aventi forza di legge, riguardanti lo Statuto siciliano ed ai fini dell'efficacia dei medesimi dentro la Regione siciliana.

b) sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale e degli atti della Regione anzidetta aventi forza di legge, riguardanti le materie di cui agli articoli 14 e 36 dello Statuto siciliano.

Giudica in via preventiva sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea

regionale siciliana e degli atti della Regione avente forza di legge, riguardanti le materie di cui all'articolo 17 dello Statuto siciliano.

## ART. 3.

Un commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la Sezione speciale i giudizi di cui al precedente articolo.

## ART. 4.

Le leggi emanate dall'Assemblea regionale siciliana a norma dell'articolo 17 dello Statuto dell'Isola sono inviate entro tre giorni dalla approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle avanti la Sezione speciale.

Questa decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia della impugnazione; ovvero scorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente della Regione siciliana sia pervenuta da parte della Sezione speciale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

## ART. 5.

Il Commissario dello Stato può impugnare per incostituzionalità presso la Sezione speciale le leggi siciliane e gli atti della Regione aventi forza di legge, riguardanti le materie di cui agli articoli 14 e 36 dello Statuto dell'Isola, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario dello Stato possono impugnare per incostituzionalità davanti la Sezione speciale le leggi statali e gli atti statali aventi forza di legge, riguardanti lo Statuto siciliano, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## ART. 6.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica (riguardante lo Statuto dell'Isola) e della Regione siciliana, rilevata

d'Ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Sezione speciale per la sua decisione.

ART. 7.

La Sezione speciale giudica inoltre sui conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana.

ART. 8.

La Sezione speciale giudica sulle accuse promosse dall'Assemblea Regionale siciliana contro il Presidente della Regione e gli Assessori regionali per i reati da loro commessi nell'esercizio delle funzioni di cui allo Statuto siciliano.

Il Commissario dello Stato ha l'obbligo di promuovere l'azione penale dinanzi la Sezione speciale per gli stessi reati.